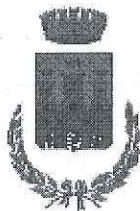


COMUNE DI MONTECORICE
(PROVINCIA DI SALERNO)



DECRETO SINDACALE

n. 3 / 2017

Prot. n. 273 /2017

OGGETTO: nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - R.A.S.A.

IL SINDACO

VISTO l' art. 33 ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 - "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" - convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che testualmente dispone: «1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.»;

DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'**Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA**, tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm. e ii. - "Codice dell'amministrazione digitale";

RILEVATO che in relazione al citato comma 1 dell'art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP, oggi ANAC, di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTI i Comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.05.2013), del 16.05.2013, e del 28.10.2013;

VISTO:

- Il combinato disposto degli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016 - il Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000 ed inferiore ad un milione di euro, devono possedere la necessaria qualificazione;
- l'art. 216 del citato decreto legislativo il quale dispone che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione

all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

CONSIDERATO CHE:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato **"Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante – R.A.S.A.;**
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;
- il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale RASA è di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- con il presente decreto sindacale si intende nominare (ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.e ii) il suindicato responsabile RASA, il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo le modalità indicate con i succitati comunicati ANAC (già AVCP) del 16.05.2013 e 28.10.2013.

VISTI:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2001;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

DECRETA

1. La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare, quale figura **"Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)"** del Comune di Montecorice l'arch. MARIA LUISA PORZIO, domiciliata per la carica presso il Comune di Montecorice, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, la quale viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale.
3. La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata alla stessa.
4. Di trasmettere il presente decreto all'arch. Porzio ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale denominata *"Amministrazione trasparente"*.

Dalla Residenza Municipale, li

19 GEN. 2017



Il Sindaco

Avv. Pierpaolo Piccirilli

Accettazione della nomina:

la sottoscritta, arch. MARIA LUISA PORZIO, domiciliata per la carica presso il Comune di Montecorice, preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.

Montecorice, 19 GEN. 2017

Arch. Maria Luisa Porzio